

Art. 4

Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2014

1. Per il periodo d'imposta 2014 sono confermate le maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come disposte dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013). Pertanto, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a. per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;
- b. per i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento;
- c. per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
- d. per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
- e. per i redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a

0,5 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 5

Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia

1. A titolo sperimentale, per il periodo di imposta 2014, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r. 917/1986 sono migliorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi:

- a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986.

3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 05.01.01, il capitolo di spesa n. 783034 denominato "Misure di sostegno economico diretto in applicazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011", con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l'accesso alle misure di cui al comma 3.

Art. 6

Aliquota IRAP per l'anno 2014

1. Per il periodo d'imposta 2014 è confermata la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modificazioni, e dal comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) e richiamata dall'articolo 4 della l.r. 45/2012.

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è confermata l'esenzione prevista dall'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), come modificato dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia).

3. Il gettito riveniente dall'applicazione della maggiorazione di aliquota di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla copertura dell'eventuale disavanzo del Servizio sanitario regionale (SSR).

Art. 7

Integrazioni all'articolo 5 della l.r. 45/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 45/2012 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Sono esentati, altresì, dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dal-

l'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1995, n. 463, emanato con decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2014. Al termine del periodo complessivo di esenzione l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto”.

Capo II

Disposizioni finanziarie

Art. 8

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del disseccamento rapido dell'olivo”

1. Allo scopo di far fronte alle emergenze fitosanitarie conseguenti al batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione programma ed attua i seguenti interventi urgenti di prevenzione, controllo ed eradicazione:

- a. ispezioni sistematiche al fine di definire le zone contaminate e individuare immediatamente qualsiasi sintomo ascrivibile alle infezioni del batterio;
- b. ispezioni presso tutti i vivai ricadenti nell'area interessata dal batterio e nelle aree limitrofe per disciplinare la commercializzazione delle piante sensibili al batterio;
- c. prelievo di materiale vegetale e di vettori a campione al fine di ricercare la presenza del batterio;
- d. analisi di laboratorio sui campioni prelevati;
- e. attuazione di specifiche azioni di prevenzione, controllo e eradicazione del batterio, in base al diverso livello di contaminazione delle zone;
- f. attività di ricerca e di indagini al fine di acquisire maggiori conoscenze sulla biologia ed etologia del batterio.